




AR 1/19

**IL TRIBUNALE DI PORDENONE**

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Lanfranco Maria Tenaglia	Presidente
dott.ssa Roberta Bolzoni	Giudice rel.
dott.ssa Lucia Dall'Armellina	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al 1/2019 A.R. avente ad oggetto la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposta da Germacar Immobiliare S.r.l. in liquidazione;

letti gli atti depositati dalla ricorrente;

vista la memoria integrativa depositata in data 24/4/2019;

preso atto che è stato concesso alla società Germacar Immobiliare Srl in liquidazione il termine di cui al comma 6 dell'art. 161 L.F. novellato;

preso atto che alla scadenza del termine concesso dal Tribunale la società Germacar Immobiliare Srl in liquidazione depositava ricorso denominato "*atto di deposito del piano e della documentazione ex art. 161 L.F. per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.*";

rilevato che nelle conclusioni del ricorso la società istante chiedeva che, preso atto dell'attestazione del professionista dott. Lorenzo Fabbroni, fosse dichiarata "*l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti*";

preso atto che il Tribunale, con provvedimento pronunciato in data 16/4/2019, rilevava come l'accordo di ristrutturazione non risultasse ancora pubblicato nel Registro delle imprese (come da visura acquisita in data 16/4/2019);

rilevato che la parte ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data 24/4/2019, ha dato atto di avere depositato l'accordo di ristrutturazione nel Registro delle Imprese solo in data 24/4/2019, ritenendo che tale adempimento non fosse onere del ricorrente ma della Cancelleria;

ritenuto, sul punto, che la pubblicazione sul Registro delle imprese deve essere eseguita dal ricorrente, essendo controverso se l'accordo unitamente agli altri documenti vadano prima pubblicati e poi depositati in Tribunale o viceversa, essendo, comunque, pacifico che tali adempimenti debbano essere fatti in successione decorrendo da tale adempimento per i creditori il termine di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni nonché il termine per la decisione sulla omologazione;

ritenuto, peraltro, come, condividendo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito, si renda necessaria non solo la pubblicazione dell'accordo con i creditori, ma anche la pubblicazione del piano di ristrutturazione e della relazione del professionista indipendente, posto che entrambi gli atti appaiono essenziali per permettere ai creditori "estranei" di valutare l'opportunità di proporre opposizione;

rilevato, infatti, che a riprova della rilevanza processuale attribuita alla pubblicazione sul Registro delle imprese dell'accordo, del piano e della relazione, onde svolgere una efficace funzione informativa nei confronti dei terzi, la legge evidenzia in modo specifico- quale contenuto peculiare della relazione in sede di omologazione degli accordi di ristrutturazione- la necessità di un giudizio sulla "idoneità" dell'accordo "ad assicurare l'integrare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare";

ribadito, altresì, che nel ricorso si legge che "la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter L.F. vedrà l'adesione o meno dell'ufficio competente";

ritenuto, sul punto, che dal primo marzo 2019 alla data dell'11/3/2019 sono stati effettuati pagamenti ad alcuni creditori (Coop Servizi Portuali Scrl; Gia.da verifiche elettriche Srl; Itapol Group Srl; Marchesi snc; Telecom Srl; Tomasi Paolo; Dia Piepr; Ibis Broker) da parte di una società terza "Antonini Fabiano S.r.l." per conto di Germacar Immobiliare S.r.l., in vigenza della proroga del termine ex art. 161, comma sesto, L.F., e quindi non solo senza previa autorizzazione del Tribunale (così concretando una delle condotte di cui al 3° co. dell'art. 173 l.f. "*il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori*"), ma determinando, altresì, quella violazione dell'ordine dei privilegi



ritenuto che con tale affermazione l'attestatore abbia condizionato la fattibilità del piano al verificarsi di un evento futuro ed incerto che allo stato determina la non attuabilità del piano;

rilevato come l'attestatore non si possa sottrarre ad un giudizio di idoneità e attendibilità del piano di ristrutturazione ;

ribadito, infatti, come l'attestazione debba essere efficace già al momento della presentazione della domanda e non possa essere "condizionata", posto che il professionista indipendente non solo deve attestare la fattibilità del piano inteso come possibilità di rispettare l'accordo assunto con i creditori ma deve, altresì, attestare l'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori "estranei" nel termine di legge (entro 120 giorni dall'omologazione, per i debiti già scaduti a quella data, ed entro 120 giorni dalla scadenza, per i debiti che scadranno successivamente a quella data);

rilevato quindi che, nel caso di specie, il giudizio di attuabilità dell'accordo non solo lascia margini di incertezza in ordine alla fattibilità dell'accordo ma rende del tutto negativo un eventuale giudizio prognostico circa il rispetto dell'integrale pagamento dei creditori estranei (ove Agenzia delle Entrate non aderisse alla proposta ex art. 182 ter L.F.);

ritenuto, in via conclusiva, come il contenuto del piano e l'attestazione non rivelino la sussistenza di un accordo fattibile e "idoneo" nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 182 bis L.F.;

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla società Germacar Immobiliare Srl in liquidazione.

Si comunichi a cura della cancelleria anche al PM e all'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Pordenone.

PORDENONE, 2/05/2019.

Il Presidente

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL  
TRIBUNALE DI PORDENONE  
IL 7-05-2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(NATALINA TRABOSSI)



TRIBUNALE DI PORDENONE  
19 GIU 2019  
N. .... / ..... PROT.



ARCHIVIO NOTARILE  
PORDENONE  
Arrivato 12 GIU. 2019  
Prot. n. 594 / Pos. n. ....

# TRIBUNALE di PORDENONE

N. FALL.15/19

## ESTRATTO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

**GERMACAR IMM.RE SRL**

PER PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE EX ART. 17 L.F. E 136 C.P.C

CURATORE PICCININI ANTONIO

- 1) AGENZIA DELLE ENTRATE )  
2) ARCHIVIO NOTARILE ) RESTITUIRE IL DUPLO PER RICEVUTA  
3) CONSIGLIO NOTARILE )

PN,31/05/2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Natalina Traboscia)



TRIBUNALE di PORDENONE

N.15/2019 R.G. FALL  
Sent. 21 /2019

## ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Il Tribunale di Pordenone, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

**Dr.ssa LANFRANCO MARIA TENAGLIA, PRESIDENTE, DOTT. ROBERTA BOLZONI, GIUDICE REL. Dr LUCIA DALL'ARPELLINA GIUDICE**

(omissis)

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

P.Q.M.

visti gli art. 1, 5, 16 e segg. del R.D. 16.3.1942, n. 267,

1) dichiara il fallimento di: **GERMACAR IMMOBILIARE S.r.l.** - in liquidazione con sede legale in Pordenone (PN) -viale Martelli n. 11, codice fiscale 80001900937;

2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Roberta Bolzoni;

3) nomina Curatore il dott. Antonio Piccinini, con studio in Sacile (PN);

4) ordina alla fallita di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza;

5) stabilisce per l'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo, che avrà luogo nell'ufficio del Giudice Delegato, il giorno 24/9/2019, ore 10,00;

6) per la presentazione al curatore delle domande di insinuazione assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo di cui al capo che precede;

7) dispone la prenotazione a debito e/o l'anticipazione da parte dell'erario delle spese di cui all'art. 146 del d.p.r. n. 115/2002 fino all'acquisizione all'attivo fallimentare della necessaria liquidità.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare per la gestione della procedura fallimentare gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale e a far pervenire al Tribunale, entro due giorni dalla conoscenza della nomina, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.L.vo n. 54 del 18/5/2018, compilando il modulo reperibile nel sito web del Tribunale di Pordenone.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 30/5/2019.

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL GIORNO 31 maggio /2019**  
**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F.to NATALINA TRABOSCIA**